

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in proprio dall'Avv. [RICORRENTE] (C.F. [OMISSIS]), iscritto all'Albo degli Avvocati di Brescia, con studio professionale in [OMISSIS] e con domicilio eletto presso il suddetto suo studio professionale, indirizzo di posta elettronica certificata [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia del 14 Settembre 2022, depositata in data 28 Ottobre 2022, nel procedimento disciplinare n. 126-BS/2019, con la quale veniva inflitta al suddetto Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività professionale per mesi quattro.

Il ricorrente, Avv. [RICORRENTE] non è comparso.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Giampiero Cassi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a procedimento disciplinare innanzi al CDD di Brescia in relazione ai seguenti capi di incolpazione:

" 1) per essere venuto meno ai propri doveri di probità, lealtà. Correttezza, decoro, diligenza e competenza stabiliti dall'art. 9, co. 2 – 20 CDF, e precisamente per avere reiteratamente e volontariamente inadempito gli obblighi cui era contrattualmente tenuto verso il sig. [AAA] in forza di contratto di locazione stipulato il 20.02.2010, omettendo il versamento dei canoni (per € 50.000) e delle spese condominiali (per € 3.000) ed il pagamento delle utenze di acqua (per € 1.100) e gas, nonché venendo meno ai propri obblighi di custodia e di manutenzione dell'immobile locato e dei relativi impianti, occupando i locali locati in violazione delle norme di sicurezza e poi abbandonandoli in situazione di grave degrado, di inagibilità e di inutilizzabilità, imponendo esborsi e cagionando ingenti danni al locatore, con violazione anche dell'art. 63 comma 1° CDF e dell'art. 64 commi 1 e 2 CDF.

Fatti avvenuti in Brescia dal febbraio 2010 al settembre 2018.

2) per essere venuto meno ai propri doveri di probità, lealtà, correttezza, decoro, diligenza e competenza stabiliti dall'art. 9, co.1 – 20 CDF, e precisamente per avere violato gli articoli 10, 11, 12, 14, 24 comma 3° e 27 comma 6° CDF, avendo spontaneamente assunto l'incarico di tutelare gli interessi del sig. [AAA] al quale era stato notificato nel dicembre 2016 decreto ingiuntivo di pagamento di spese condominiali non versate dall'incolpato, senza poi instaurare alcun giudizio – fornendo in proposito informazioni inveritiere al sig. [AAA] – e senza risolvere transattivamente la vertenza con l'Amministratore Condominiale, che poi pignorava i conti correnti del sig. [AAA], nonché rendendosi in seguito irreperibile, il tutto con violazione anche dell'art. 24, comma 1°, CDF.

Fatti avvenuti in Brescia dal dicembre 2016 al gennaio 2017.

3) per essere venuto meno ai propri doveri di probità, lealtà, correttezza, decoro, diligenza e competenza stabiliti dall'art. 9, co 1 – 20 CDF, e precisamente per aver violato l'art. 28 comma 1 e 2 CDF, avendo lasciato abbandonati ed incustoditi nel garage di proprietà del sig. [AAA] fascicoli e documenti relativi a pratiche legali e di suoi clienti.

Fatti avvenuti in Brescia dal settembre 2018 ad oggi, condotta permanente."

La vicenda disciplinare trae origine da un esposto presentato dalla Sig.ra [BBB], nuora del Sig. [AAA], in data 5 novembre 2019 al COA di Brescia, nel quale la stessa segnalava la condotta "dolosa, fraudolenta e deontologicamente molto grave" tenuta dall'incolpato negli anni antecedenti la presentazione dell'esposto stesso.

Più precisamente la Sig.ra [BBB], nel suo esposto, riferiva quanto segue:

- con contratto di locazione stipulato nel febbraio 2010, il suocero, Sig. [AAA], aveva locato all'Avv. [RICORRENTE] un immobile ad uso abitativo;
- nell'ottobre del 2010, stante l'avvenuto decesso del suocero, subentrava nel contratto di locazione, quale locatore, il marito dell'esponente, Sig. [CCC];
- l'avv. [RICORRENTE], fin da subito, ometteva di versare il canone e le spese condominiali, effettuando solo sporadici versamenti di acconti;
- il locatore, tuttavia, non assumeva alcuna iniziativa giudiziaria, per compassione nei confronti dell'anziana madre del professionista, che, alle richieste di pagamento, lo pregava di attendere, promettendo il versamento del dovuto;
- ricevuta la notifica nel 2017 di un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle spese condominiali mai versate dall'inquilino, il locatore veniva rassicurato dall'Avv. [RICORRENTE] per una immediata soluzione della questione;
- tuttavia, nel gennaio 2017, venivano pignorati al locatore i conti correnti in forza di tale decreto, che non risultava opposto, per cui il Sig. [AAA] procedeva personalmente al pagamento di quanto dovuto ed alle spese della procedura esecutiva;
- il locatore provvedeva, altresì, al pagamento di bollette insolute per la fornitura dell'acqua (Euro 800), ricevendo dal conduttore un rimborso solamente parziale (Euro 200), per poi non riuscire più a contattare, né lui, né il suo legale, l'Avv. [RICORRENTE], resosi irreperibile;
- nel marzo 2018, in occasione di un'assemblea condominiale, il locatore veniva a conoscenza delle lagnanze dei condomini relative alla situazione di degrado in cui versava l'immobile, in ragione dell'incuria e del mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dell'avv. [RICORRENTE] e della sua famiglia (che utilizzavano bombole a gas non a norma, per il riscaldamento e la cottura dei cibi, in quanto privi del servizio di erogazione del gas a causa di insolvenza);
- il locatore faceva, pertanto, effettuare due ispezioni da un perito, che documentavano lo stato di degrado, incuria e non agibilità strutturale ed impiantistica dell'unità immobiliare;
- l'esponente, rientrata in possesso dell'immobile, successivamente al decesso del marito, precisava nel suo esposto che le perdite economiche ammontavano ad Euro 50.000,00 per canoni di locazione non pagati, ad Euro 3.000,00 per spese condominiali non versate, ad Euro 1.110,00 per bollette dell'acqua insolute, oltre alle spese per la pulizia ed il ripristino dei locali, danneggiati e ricolmi di rifiuti;
- segnalava, infine, di aver reperito nel locale garage documenti legali e fascicoli processuali contenenti probabilmente informazioni sensibili, che venivano ritirati dalla madre dell'avv. [RICORRENTE] solo nel gennaio 2020.

Il COA di Brescia chiedeva informazioni all'incolpato e trasmetteva il fascicolo al CDD di

Brescia, che il 26 giugno 2020 comunicava avvio del procedimento disciplinare, per poi citarlo a giudizio (con comunicazione notificata in data 1 marzo 2022) per gli addebiti di cui al capo di incolpazione sopra trascritto:

Il CDD di Brescia sentiva l'esponente, che confermava il contenuto dell'esposto, l'Avv. [OMISSIS], legale al quale era stato affidato il procedimento di sfratto per morosità, l'Ufficiale Giudiziario che aveva eseguito lo sfratto, il geom. [OMISSIS], tecnico che aveva effettuato i sopralluoghi richiesti dal locatore, nonché l'Avv. [OMISSIS], legale del condominio.

All'esito del procedimento, il CDD di Brescia riteneva l'Avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti contestati ai capi 1) e 3), mentre deliberava non esservi luogo a provvedimento disciplinare per il capo 2), non ritenendo raggiunta la prova in ordine all'incarico assunto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.

Il CDD di Brescia, in particolare, riteneva provato che l'incolpato aveva reiteratamente e colposamente inadempito agli obblighi a cui era contrattualmente tenuto verso il Sig. [AAA] in forza del contratto di locazione, omettendo il versamento dei canoni e delle spese condominiali, delle utenze di acqua e gas – tanto che le spese dell'acqua erano state saldate dal proprietario e l'erogazione del gas era stata interrotta – venendo meno così anche agli obblighi di custodia e di manutenzione dell'immobile locato e dei relativi impianti, come confermato dalla relazione del perito Geom. [OMISSIS], peraltro in violazione delle norme di sicurezza, a tutela propria e di terzi, abbandonando poi l'immobile in situazione di grave degrado, inagibilità, inutilizzabilità e gravemente danneggiato.

Tale condotta veniva ritenuta contraria ai doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 9 CDF e all'art. 63 CDF.

Al tempo stesso, veniva censurato l'abbandono nel garage dell'immobile di fascicoli e documenti relativi a pratiche legali e di suoi clienti, in violazione dell'art. 28, comma 1 e comma 2, CDF, che impone il segreto professionale ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni fornite dal cliente e dalla parte assistita anche quando il mandato sia adempiuto, concluso, rinunciato o non accettato.

In considerazione del lasso di tempo in cui si svolgevano le condotte, degli ingenti danni economici cagionati al locatore, peraltro neppure ristorati, del manifesto discredito cagionato alla categoria forense, dei precedenti disciplinari (due avvertimenti e due sospensioni di mesi due), il CDD di Brescia sanzionava l'Avv. [RICORRENTE] con la sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro.

L'Avv. [RICORRENTE] ha proposto in proprio impugnazione avverso la decisione del CDD di Brescia e ha chiesto al CNF di riformare la decisione, dichiarando il suo proscioglimento

per assenza di responsabilità, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione entro i margini della censura.

Il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] non risulta articolato in motivi puntuali, ma dalla narrazione possono, comunque, individuarsi i seguenti motivi di impugnazione, dotati di specificità:

1) difetto di prova per il capo 1), perché non vi sarebbe stata la prova che gli schedari rinvenuti nel locale garage contenessero documentazione inerente l'attività professionale del ricorrente (si sarebbe trattato, in realtà, di documenti inerenti attività del defunto genitore, sia con riferimento alla pregressa attività politica, che di scrittore, nonché documenti sanitari e fiscali), né la ricevuta sottoscritta dalla madre dell'incolpato risultava idonea a dimostrare il contrario;

2) travisamento dei fatti

a. per il capo 1), perché gli schedari, dimenticati in fase di trasloco dal trasportatore, che avrebbe dovuto procedere al relativo smaltimento in discarica, come avvenuto successivamente, non avrebbero contenuto fascicoli o documenti inerenti all'attività professionale;

b. per il capo 2), perché l'immobile sarebbe stato riconsegnato non ristrutturato ed in condizioni accettabili, sebbene non ottimali, già sgombero, nello stato di poco successivo ad un trasloco;

3) assenza di responsabilità dell'incolpato

a. per il capo 1), perché non avrebbe abbandonato alcun fascicolo relativo all'attività professionale svolta;

b. per il capo 2), perché una relazione personale sorta nel primo anno di locazione aveva portato il sig. [AAA] a non esigere il versamento dei canoni di locazione e a non adoperarsi per una disdetta, "*attività queste intraprese sostanzialmente dai di lui eredi*", per cui l'apparenza di liberalità (mancata richiesta di pagamento e tolleranza nell'uso dell'immobile) aveva giustificato il mancato versamento delle pigioni, non richieste;

4) eccessività della sanzione, anche considerato che all'epoca dei fatti contestati il ricorrente era in terapia, con invasivi farmaci antidepressivi, e si trovava costretto a delegare nella cura delle proprie cose la sorella e la madre.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

In primo luogo, l'Avv. [RICORRENTE] ha lamentato l'erroneità della decisione del CDD di Brescia relativamente all'affermazione della sua responsabilità per l'abbandono nel garage dell'immobile di fascicoli e di documenti relativi a pratiche legali e di suoi clienti nonché per lo stato in cui era stato riconsegnato il bene immobile, sostenendo che non vi fosse prova

circa la natura dei documenti rinvenuti nel garage, nonché sostenendo che gli schedari, dimenticati in fase di trasloco dal trasportatore incaricato del relativo smaltimento in discarica, come poi effettivamente avvenuto successivamente, non avrebbero contenuto fascicoli o documenti inerenti alla sua attività professionale e che l'immobile sarebbe stato riconsegnato in condizioni accettabili, sebbene non ottimali in quanto non ristrutturato ma del tutto sgombero, successivamente al trasloco.

In realtà, l'Avv. [OMISSIS], ascoltato come teste, all'udienza dibattimentale del 13 aprile 2022, dato atto di avere curato per conto del Sig. [AAA] lo sfratto per morosità e di avere presenziato all'esecuzione di tale sfratto avvenuta in data 13 settembre 2018, ha dichiarato che, nel garage dell'immobile, vi erano degli schedari contenenti vari fascicoli che, per la tipologia, il teste ha dedotto essere fascicoli di studio anche se non ha visto alcun nominativo (e bene ha fatto ad astenersi dal visionare il contenuto dei fascicoli stessi), mentre il teste [OMISSIS], anch'egli ascoltato all'udienza dibattimentale del 13 aprile 2022, che, in qualità di Funzionario UNEP, aveva eseguito lo sfratto, confermando quanto già indicato nel verbale dello sfratto, la cui copia è allegata all'esposto ed è, quindi, in atti, ha dichiarato che nel box vi era un armadio e vari mibiletti contenenti documentazione e diversi fascicoli processuali.

A ciò si aggiunga che la Sig.ra [BBB], ascoltata anch'essa come teste alla suddetta udienza dibattimentale del 13 aprile 2022, ha confermato il suo esposto nel quale aveva dato atto che all'interno del garage risultavano presenti alcuni mobili contenenti documentazione legale e fascicoli processuali.

La Sig.ra [BBB], inoltre, ha riferito che tali documenti sono stati poi ritirati nel gennaio 2020 dalla Sig.ra [OMISSIS], madre dell'Avv. [RICORRENTE], che, al momento di detto ritiro, in data 22 gennaio 2020, ha rilasciato una dichiarazione, di cui la Sig.ra [BBB] ha prodotto la copia e che è in atti, con la quale la Sig.ra [RICORRENTE] ha dichiarato di aver prelevato tutti i documenti relativi allo Studio Legale [RICORRENTE], con ciò confermando che si trattava, appunto, di documentazione del suindicato Studio Legale.

L'Avv. [RICORRENTE], che nel procedimento dinanzi al CDD non si è difeso, non depositando alcuna memoria, né comparando alle udienze dibattimentali, nel suo ricorso al CNF ha sostenuto che la presenza dei fascicoli era addebitabile ai trasportatori incaricati del trasloco che si sarebbero dimenticati di smaltirli, ma non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo; la ricostruzione è smentita dal verbale dello sfratto, dal quale risulta il rinvenimento all'interno dell'immobile anche di vario mobilio, per cui appare molto improbabile che egli avesse dato incarico di effettuare un trasloco.

L'Avv. [RICORRENTE] ha, altresì, rilevato che non vi sarebbe stata alcuna specifica prova sul fatto che i fascicoli trovati abbandonati nel garage riguardassero posizioni in essere o

recenti o che si riferissero a lui, in quanto i testi non ne avrebbero esaminato il contenuto, ma, fermo restando che l'obbligo di riserbo e di segreto di cui all'art. 28 CDF non ha un termine di scadenza e va osservato anche dopo la conclusione del mandato, avendo i testi, tra cui il Funzionario UNEP [OMISSIS], affermato espressamente che si trattava anche di fascicoli processuali (e, tenuto conto della qualifica professionale del suddetto Funzionario UNEP, il termine "*fascicoli processuali*" indica in modo inequivocabile quale fosse la reale natura dei documenti in questione), non è possibile non ritenere che fosse documentazione relativa allo Studio dell'Avv. [RICORRENTE] e/o a clienti dello stesso, oltre al fatto che la dichiarazione della madre di quest'ultimo, la quale ha dichiarato espressamente di avere ritirato i documenti relativi allo Studio Legale [RICORRENTE], costituisce un'ulteriore conferma che si trattava proprio di documentazione afferente a pratiche legali di detto Studio.

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si ritiene che risulti ampiamente provato il fatto che l'Avv. [RICORRENTE] abbia lasciato abbandonati nel garage dell'immobile fascicoli e documenti relativi a pratiche legali di suoi clienti.

L'Avv. [RICORRENTE] ha poi lamentato l'erroneità della decisione del CDD di Brescia laddove questo ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'incolpato per lo stato in cui era stato riconsegnato il bene immobile, sostenendo che il suddetto bene immobile sarebbe stato riconsegnato in condizioni accettabili, sebbene non ottimali in quanto non ristrutturato ma del tutto sgombero, successivamente al trasloco.

Risulta, tuttavia, provato documentalmente dalla relazione del Geom. [OMISSIS] in data 9 febbraio 2018, da lui prodotta all'udienza dibattimentale del 13 aprile 2022, nonché dalla successiva relazione dello stesso Geom. [OMISSIS] in data 8 marzo 2018 e dalle 18 fotografie molto eloquenti ad essa accluse, il tutto allegato all'esposto e in atti, lo stato di degrado e di abbandono dell'appartamento.

In particolare da dette relazioni risulta palese lo stato di degrado della cucina e del bagno, nonché dei soffitti della cucina e del corridoio, tant'è che il suddetto tecnico, nella sua prima relazione, dichiarava che "*da quanto rilevabile l'immobile nel suo complesso risulta, dal punto di vista manutentivo, in uno stato di completo abbandono*" e, a conclusione della sua seconda relazione, dichiarava che "*alla luce di quanto constatato, si ribadisce la non agibilità sia dal punto di vista impiantistico (manca l'acqua calda, il gas e il riscaldamento) sia da quello dell'abitabilità, visto lo stato di completo abbandono, la mancanza totale di manutenzione e di pulizia dei locali, dimostrabile con la fotografia 15*".

Il Geom. [OMISSIS], ascoltato come teste all'udienza dibattimentale del 13 aprile 2022, ha confermato le suindicate sue relazioni affermando anche che "*il boiler non era attaccato ai tubi dell'acqua, la caldaia era staccata ed il rubinetto del gas era chiuso. Presumibilmente*

scaldavano i cibi con un fornello”.

Il Geom. [OMISSIS], inoltre, nel corso della sua deposizione testimoniale, dopo aver dato atto che non gli era stato consentito da parte della persona che abitava nel bene immobile di accedere a tutte le stanze dell'appartamento, ha precisato che *“il bagno era totalmente disastroso ed il resto dell'appartamento, che ho potuto visionare, era totalmente invaso da masserizie. Il bagno e la cucina, secondo me, erano completamente da rifare”*.

Anche l'esponente, Sig.ra [BBB], nella sua deposizione testimoniale resa all'udienza dibattimentale del 13 aprile 2022, ha dichiarato che *“quando è stato eseguito lo sfratto abbiamo trovato la casa in uno stato disastroso, inagibile, con i rubinetti che perdevano e c'erano bombole del gas che abbiamo provveduto a smaltire in data 18.09.2018 come da documento che deposita”*.

Infine, il fatto che, al momento del rilascio, si trovassero nell'appartamento *“diverso materiale da scarico, stampelle e mobilio vario”*, nella cantina *“materiale di scarico”* e nel box *“un armadio e vari mobiletti contenenti documentazione varia e diversi fascicoli processuali”* risulta dal verbale dello sfratto redatto in data 13 settembre 2018 dal Funzionario UNEP [OMISSIS].

Dunque, la decisione del CDD di Brescia si rivela assolutamente corretta laddove ha ritenuto l'Avv. [RICORRENTE] responsabile anche di non aver adempiuto ai propri obblighi di custodia e di manutenzione dell'immobile locato e dei relativi impianti, nonché di averlo occupato *“in violazione delle norme di sicurezza, a tutela propria e di terzi, e poi abbandonato in situazione di grave degrado, di inagibilità, di inutilizzabilità e gravemente danneggiato, così imponendo esborsi e cagionando ingenti danni al locatore”*.

Per quanto riguarda l'ulteriore motivo addotto dall'Avv. [RICORRENTE] a sostegno del proprio ricorso, secondo cui sarebbe stato il Sig. [AAA], a seguito di una relazione personale sorta nel primo anno di locazione, a non esigere il versamento dei canoni di locazione e a non adoperarsi per una disdetta, attività queste che, secondo l'assunto dell'Avv. [RICORRENTE], sarebbero state intraprese poi solo dagli eredi del Sig. [AAA], per cui l'apparenza di liberalità (mancata richiesta di pagamento e tolleranza nell'uso dell'immobile) avrebbe giustificato il mancato versamento delle pigioni non richieste, detta asserzione del ricorrente risulta palesemente inverosimile e, comunque, a sostegno della stessa, che costituisce, tra l'altro un'espressa ammissione che l'Avv. [RICORRENTE] non ha pagato i canoni, il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova.

Ad ogni buon conto, il contratto di locazione è stato stipulato con decorrenza dal giorno 1 Marzo 2010 e il Sig. [AAA] è deceduto nell'Ottobre 2010, ragione per cui da quel momento in poi la presunta tolleranza avrebbe avuto termine, oltre al fatto che non risulta, né è stato dedotto dall'Avv. [RICORRENTE], che quest'ultimo si sia opposto allo sfratto per morosità

(allegato all'esposto e in atti), che gli è stato intimato nel marzo 2018 dal Sig. [CCC], erede del Sig. [AAA] e in tale sua veste subentrato quale locatore, con il quale è stata contestata all'Avv. [RICORRENTE] una morosità di oltre Euro 50.485,00.=., che comprendeva anche l'importo delle spese condominiali a carico del conduttore da quest'ultimo non pagate, sfratto che, stante la mancata comparizione e, quindi, la mancata opposizione dell'intimato, risulta convalidato con provvedimento del Tribunale di Brescia del 26 aprile 2018 che ha disposto pure l'emanazione di separata ingiunzione per i canoni, anch'esso allegato in copia all'esposto e in atti, senza che risulti o che sia stato dedotto dal ricorrente che avverso tale provvedimento di convalida sia stata proposta impugnazione.

Tale provvedimento di convalida dello sfratto per morosità costituisce la conferma che i canoni di locazione erano dovuti e la mancata sua impugnazione da parte dell'Avv. [RICORRENTE], che già non si era opposto alla convalida, determina che il provvedimento stesso abbia acquisito autorità di cosa giudicata.

Inoltre, l'esponente, Sig.ra [BBB], nella sua deposizione testimoniale resa all'udienza dibattimentale del 13 aprile 2022, ha confermato il proprio esposto dove aveva riferito del mancato pagamento da parte dell'Avv. [RICORRENTE] delle spese condominiali, che sono state pagate dal locatore dopo l'avvenuto pignoramento del conto corrente dello stesso, e delle bollette dell'acqua, relativamente alle quali, nella sua deposizione, ha ulteriormente precisato: "*[RICORRENTE] non ha pagato nulla e vedo dall'interno della cassetta della posta dove c'è il nome di [RICORRENTE] che continuano ad arrivare bollette della [OMISSIS]*".

Quanto al mancato pagamento delle bollette del gas, la circostanza risulta provata dal fatto che, come risulta dalle relazioni e dalle dichiarazioni del Geom. [OMISSIS], nonché da quanto riferito dall'esponente, Sig.ra [BBB], il gas era stato chiuso e staccato.

La Sig.ra [BBB] nel proprio esposto ha, altresì, evidenziato che il marito, Sig. [CCC], si era gravemente ammalato nel 2011 ed il quadro clinico era poi andato progressivamente peggiorando fino al suo decesso nel 2018, subendo cure ininterrotte e pesantissime per tutta la durata della malattia, il che spiega perché egli, concentrato nel cercare di guarire, abbia trascurato di occuparsi della questione dell'Avv. [RICORRENTE], della quale l'esponente e i figli non erano a conoscenza, e non sia intervenuto con maggiore fermezza e tempestività nei confronti di detto conduttore moroso.

Ne consegue che la decisione del CDD di Brescia risulta assolutamente corretta anche laddove ha ritenuto sussistere la responsabilità deontologica dell'Avv. [RICORRENTE] per avere quest'ultimo omesso di provvedere al pagamento dei canoni, delle spese condominiali e delle utenze.

Da ultimo, l'Avv. [RICORRENTE], nel suo ricorso, ha rilevato che al tempo dei fatti in questione era in terapia con farmaci antidepressivi e si è, quindi, trovato costretto a delegare la cura delle proprie alla sorella e alla madre, ma non ha fornito alcuna prova che dimostri quale fosse il suo reale stato di salute e psicologico.

Dunque, non vi sono elementi che possano giustificare una riduzione della sanzione in ragione di un asserito, ma non dimostrato, stato di depressione del ricorrente, tanto più che gli inadempimenti dell'Avv. [RICORRENTE] hanno avuto luogo fino dall'inizio del rapporto di locazione nel marzo 2010 e si sono protratti per tutta la durata dello stesso, fino alla sua cessazione avvenuta con lo sfratto eseguito nel settembre 2018.

Né può essere messa in dubbio la sussistenza dell'elemento soggettivo, posto che, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare, è sufficiente la *suitas* della condotta, come volontà consapevole dell'atto che si compie o che si omette, per cui non è necessario un dolo generico ovvero specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente rilevante è stato compiuto ovvero omissivo (cf., da ultimo, CNF 242/2022).

Tale volontarietà, nel caso di specie, è sussistita certamente, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente è un avvocato e, in quanto tale, pienamente consapevole dei suoi obblighi ai quali è venuto meno con le condotte contestategli.

La decisione del CDD di Brescia risulta pienamente corretta e condivisibile anche in relazione alla determinazione della sanzione, che si rivela adeguata agli illeciti deontologici di cui è stato ritenuto responsabile l'Avv. [RICORRENTE].

A tale riguardo, ricordato che l'art. 3 CDF richiede che la sanzione sia determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, si rileva che, ai sensi dell'art. 21 CDF, la sanzione "*è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento*", deve essere "*commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione*" e si deve, comunque, tenere conto "*del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari*", per cui le circostanze indicate costituiscono certamente dei criteri che concorrono alla valutazione del comportamento complessivo dell'incolpato, ai fini della determinazione della sanzione.

Il CDD di Brescia ha applicato in modo corretto i suddetti principi in quanto, tenuto conto del fatto che risultava la violazione dei precetti deontologici di cui all'art. 9 CDF (dovere di probità, dignità e decoro), all'art. 28 CDF (riserbo e segreto professionale), all'art. 63

(rapporto con i terzi) e all'art. 64 CDF (obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) e che per la violazione più grave, quella concernente il mancato adempimento delle obbligazioni verso terzi, l'art. 64 CDF prevede la sanzione edittale della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due mesi a sei mesi, in considerazione del lasso di tempo in cui si erano svolte le condotte, degli ingenti danni economici cagionati al locatore, del mancato ristoro del danno provocato, del manifesto discredito cagionato alla categoria forense, dei precedenti disciplinari (due avvertimenti e due sospensioni di mesi due), ha sanzionato l'Avv. [RICORRENTE] con la sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro, ovvero la sanzione prevista per la violazione più grave, nella misura media della sanzione edittale prevista.

Si tratta di una sanzione assolutamente adeguata in relazione alle condotte dell'incolpato, tanto più se si considera che tale sanzione sarebbe già stata ampiamente giustificata anche dalla sola violazione dell'art. 64 CDF.

P.Q.M

visti gli artt. 36 e 37 della L. 31.12.2012 n. 247 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37,

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 Novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 3 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

